



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali*

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del personale
non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

e, p.c.

All'Ufficio V – Trattamento economico e previdenziale

OGGETTO: Accordo FESI anno 2021.

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0182854.U datata 11 maggio 2022 dell'Ufficio V – Trattamento economico e previdenziale, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico



Ai Signori Direttori Generali

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli II. PP.

Ai Signori Direttori delle Scuole ed Istituti di
Formazione dell'Amministrazione penitenziaria

Al Responsabile del Gruppo Operativo Mobile

Al Responsabile del S.A.D.A.V

Ai Signori Direttori degli Uffici
del Capo del Dipartimento

All'Ufficio IV - Relazioni Sindacali -

e, p.c.

Al Signor Capo del Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità

LORO SEDI

OGGETTO: Accordo F.E.S.I. 2021.

Come noto, in data 29 marzo 2022 è stato stipulato l'Accordo sul Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali relativo all'anno 2021.

Nell'attesa che si definiscano le consuete procedure relative alle previste certificazioni da parte degli Organi di controllo, come ogni anno questo ufficio ha la necessità di fornire disposizioni allo scopo di garantire uniformità di trattamento nelle individuazioni delle fattispecie spettanti al personale evitando sperequazioni e l'inosservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Come già avvenuto a partire dall'anno 2019 i dati saranno elaborati attraverso l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dal sistema di gestione G.U.S Web che, si ricorda, è lo strumento ufficiale di gestione dei servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

Ciò posto, considerato che la disponibilità e la completezza dei dati è condizione necessaria per il buon esito del pagamento di quanto dovuto al personale, si ribadisce che è imprescindibile la completa registrazione sul G.U.S. Web di tutti i servizi resi dai dipendenti interessati nonché la verifica, da parte degli operatori incaricati, della correttezza e puntualità delle validazioni mensili relative alle giornate di presenza. Qualora si riscontrino vuoti di registrazione relativi a periodi lavorativi effettuati si precisa che la validazione di dette giornate grava sempre sulla sede ove è stato espletato il servizio anche se sede diversa da quella di attuale appartenenza. Sarà cura della sede di servizio presso la quale il dipendente era in carico al 31 dicembre 2021 la procedura, rimasta invariata, di inserimento di tutte le spettanze sul sistema SIGP1.

Per tutte le eventuali esigenze di supporto tecnico sul software G.U.S Web ciascuna sede di servizio potrà rivolgersi al servizio distrettuale e nazionale di Focal point.

Ciò premesso, al fine di garantire una applicazione uniforme delle fattispecie si ritiene di fornire di seguito le indicazioni operative cui conformarsi, significando che, come già evidenziato nella ministeriale 27 aprile 2022 n.159373, relativamente all'attuale apertura del sistema non dovrà essere inserito alcun importo a titolo di FESI anno 2021 essendo cura dell'Ufficio scrivente emanare le opportune direttive al riguardo.

1. Con riferimento ai servizi riconducibili all'incentivo A1 si rimanda alla consultazione dei servizi elencati nella tabella A, specificando che è il posto di servizio che determina l'appartenenza all'incentivo A1. A questo riguardo è stata mantenuta nel FESI 2021 la differenziazione, introdotta nel FESI 2019, dell'incentivo sulla base dei turni espletati su articolazioni a tre o quattro quadranti. In proposito, tenuto conto, tuttavia, della differenziazione dei corrispettivi in relazione alla diversa tipologia dei turni (su tre o quattro quadranti), si invita a fare attenzione, al fine del corretto inserimento dell'emolumento corrispondente, quando sarà data la relativa autorizzazione. Si precisa che eventuali prolungamenti di turno nella fascia oraria successiva a



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

quella del turno espletato comportano comunque il pagamento dell'incentivo corrispondente al servizio iniziale programmato ¹;

2. con riferimento alla tabella B si specifica che nell'ambito della colonna "Posto di servizio" "Vigilanza sezione" vanno ricompresi tutti i posti di servizio delle sezioni detentive (sezioni, atrio, passeggi, rotonda, consolle per comandi a distanza, refettorio, lavorazioni, ecc) e tutto il personale assegnato (coordinatore, preposto, addetto);
3. al personale che presta servizio presso la sala operativa dell'Istituto va corrisposto l'incentivo A1 e il bonus di cui alla tabella B, ricorrendone le condizioni;
4. al personale che espleta servizio di vigilanza di detenuti impegnati in processi che si svolgono con il sistema delle videoconferenze è attribuito l'incentivo A1; a tale personale può essere attribuito anche il bonus di cui alla lettera A3, tabella B, ricorrendone le condizioni.
5. per i servizi presso il nucleo traduzioni, compresi i nuclei aeroportuali e quelli presenti presso i Palazzi di Giustizia ² si specifica che l'attribuzione della fattispecie A1 e del "bonus" di cui alla tabella B compete a tutti i servizi di traduzione, vigilanza e piantonamento; non compete tuttavia a quel personale che espleta servizio in ufficio;
6. per i servizi di scorta e tutela, per quelli svolti presso il G.O.M. sede centrale e per gli autisti e corrieri esterni potrà essere corrisposto l'incentivo A1 solo nelle giornate di effettivo servizio operativo: dovrà essere corrisposto invece l'incentivo A2 nelle giornate in cui il servizio è stato svolto in ufficio. Si precisa che comunque non potrà essere corrisposto il bonus "A3". Per il personale che presta servizio presso gli uffici, come per il punto 4, dovrà essere sempre corrisposto l'incentivo A2;
7. per i servizi svolti presso il Nic, il Nir e il Servizio Cinofili dovrà essere corrisposto sempre l'incentivo A1;

¹ Quindi, ad es., un turno 24,00-06,00 con prolungamento fino alle 9,00 è sempre un turno "notturno".

² Vigilanza camere di sicurezza e vigilanza ai varchi.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

8. ai servizi espletati presso l' U.S.C.T.³, gli U.S.T., le C.O.N. e le C.O.R. va corrisposto l'incentivo di cui alla fattispecie A2;
9. con riferimento alla tabella A, "*vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti ed internati*", rientrano nella fattispecie A1 gli addetti al "centralino detenuti" che svolgono tutte le operazioni necessarie a mettere in contatto telefonico i detenuti con i familiari e terze persone; non rientrano, invece, i servizi diversi di centralino degli istituti penitenziari e di tutte le altre articolazioni dell'Amministrazione;
10. con riferimento alla tabella A, "*vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati*" si precisa che può essere corrisposta la fattispecie A1 al personale che viene incaricato del servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti;
11. come per il precedente anno 2020, è stato inserito nella Tabella A anche l'"*Ufficio Comando*". Al riguardo si precisa che la fattispecie A1 deve essere corrisposta al solo personale che gestisce atti di P.G o che espleta servizi che prevedono interazione con i detenuti in relazione ad istanze, procedimenti disciplinari o di ammissione al lavoro; diversamente, rispetto al 2020 invece è da rilevare che al medesimo personale potrà essere corrisposto anche il bonus di cui alla lettera A3, ricorrendone le condizioni;
12. l'incentivo da corrispondere ai servizi svolti presso i Poligoni di Tiro è A2, ciò sia relativamente al personale che presta stabilmente servizio presso il suddetto poligono sia avuto riguardo ai dipendenti che ivi si rechino per il giorno in cui sono chiamati ad effettuare le dovute esercitazioni; in tale ultima ipotesi, per coloro che prestano normalmente servizi riconducibili in A1, tale giornata concorre comunque nel computo del limite minimo richiesto per l'attribuzione del "bonus";
13. per i servizi navali l'incentivo A1 compete solo al personale che espleta la vigilanza degli istituti insulari, ai componenti dell'equipaggio in navigazione ed al personale di custodia dell'unità navale (attività istituzionale di vigilanza al natante quando è agli ormeggi) nonché al preposto della base navale;

³ Ufficio Sicurezza Centrale Traduzione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

14. Al personale che espleta servizio presso gli U.E.P.E nel controllo sul territorio delle prescrizioni e accertamenti dell'idoneità ed effettività del domicilio deve essere attribuito l'incentivo A1 e potrà essere attribuito il bonus A3 come da tabella B, sempre che ne ricorrano, ovviamente, le condizioni;
15. al personale del G.S Fiamme Azzurre, della Banda Musicale, nonché a quello impiegato in uffici collocati in sede esterne al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, spetta la fattispecie A2;
16. i servizi di reperibilità effettuati a qualsiasi titolo presso tutte le altre strutture, diverse dagli istituti penitenziari, non sono riconducibili alla reperibilità di cui all'incentivo art. 3 - Disagi e rischi - punto B4 dell'Accordo, pertanto non potranno essere remunerati.
17. Con riferimento all'art. 3, punto B5, ai fini dell'attribuzione del relativo compenso si confermano le modalità già partecipate con riferimento al FESI 2020, significando che ogni articolazione dovrà fare riferimento al solo personale che ha svolto, per intero, il turno di servizio di vigilanza e osservazione in reparti che hanno ospitato i detenuti risultati positivi al Covid o che hanno effettuato la traduzione o il piantonamento di detenuti affetti da Covid presso strutture ospedaliere.

Per completezza si precisa che:

18. per l'attribuzione delle fattispecie A1 e A2 concorrono al raggiungimento del limite minimo delle presenze, senza essere tuttavia retribuite, le seguenti tipologie di assenza;
 - il congedo ordinario;
 - i riposi compensativi;
 - i permessi di cui all'art. 33, comma 3, legge n.104/92;
 - i permessi sindacali su convocazione;
 - le assenze derivanti dagli infortuni sul luogo di lavoro certificate dai presidi ospedalieri di primo soccorso;
 - i congedi per maternità di cui all'art. 16 e all'art. 20, capo III del dlgs n.151/2001;



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

- le assenze connesse e ricollegabili alla situazione epidemiologica da coronavirus-Sars-CoV-2 (Covid 19) di cui alle disposizioni intervenute nel tempo a cura del Ministero della Salute;
 - l'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per le giornate di svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minore minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per la verifica del contagio per il Covid-19;
- 19.** in riferimento punto A3, danno diritto all'attribuzione del *bonus* le presenze effettive effettuate complessivamente nell'anno 2021 indipendentemente dalla circostanza che in qualche mese non si sia raggiunto il tetto minimo delle presenze mensili; vanno escluse invece le assenze a qualsiasi titolo;
- 20.** nel caso di recupero di riposi settimanali o riposi festivi non fruiti, il recupero-riposo che si usufruirà nello stesso mese non dovrà essere conteggiato nel numero delle presenze mentre dovrà essere conteggiato qualora venga recuperato durante il mese successivo. A tal riguardo si precisa che, il predetto recupero concorrerà esclusivamente al raggiungimento del limite minimo delle presenze ma non dovrà essere retribuito;
- 21.** per quanto riguarda il personale che lavora su cinque giorni settimanali si precisa che il sabato non concorre al raggiungimento del tetto minimo mensile delle presenze mensili;
- 22.** qualora nella stessa giornata vengano svolte attività ascrivibili ad entrambe le fattispecie A1 e A2 può essere corrisposto l'incentivo A1 se l'attività operativa venga svolta per almeno metà del turno;
- 23.** per coloro che prestano servizio su turni programmati a giorni alterni di almeno 12 ore l'incentivo spetta in misura doppia nelle corrispondenti fasce di appartenenza (mattina e pomeriggio).

Per completezza si evidenzia che è il sistema GusWeb che procede al calcolo del tetto per il raggiungimento del bonus di cui alla lettera A3 per il caso di dipendenti che abbiano alternato periodi di lavoro su 5 ovvero su 6 giorni.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V - Trattamento Economico e Previdenziale
Settore trattamento economico

Si conferma inoltre che le attività inerenti connesse all'attribuzione degli incentivi FESI agli appartenenti al gruppo operativo mobile dislocati sul territorio nazionale rientrano nella competenza della sede centrale dipartimentale.

Per ultimo, avuto riguardo alla contrattazione decentrata, si rinvia a quanto previsto dalla ministeriale 29 aprile 2022, n.163225.

Nel ringraziare per la collaborazione si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi